



Dossier - 30 novembre 2005

LE NUOVE REGOLE SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti devono adeguarsi al nuovo codice deontologico a partire dal 1° gennaio 2005

Scheda di sintesi

Prendono il via a partire dal 1 gennaio 2005 nuove regole "certificate" dal Garante sulla gestione dei "sistemi di informazioni creditizie".

Il [codice deontologico](#) è stato sottoscritto il 12 novembre da tutte le associazioni rappresentative del settore con il contributo di varie associazioni di consumatori, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

Le attuali "centrali rischi" private erano sorte senza una base normativa prima della legge sulla privacy del 1996. Per anni, si sono determinati innumerevoli contenziosi sulle informazioni relative ai c.d. "cattivi pagatori", sulla loro esattezza e sui tempi di conservazione, che duravano cinque anni ed oltre. Un rilevante numero di persone lamentava una lesione della propria dignità e reputazione, ed effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali: al centro delle controversie i tempi eccessivamente lunghi di conservazione specie per piccoli ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti di lievi importi, informazioni non sempre esatte o aggiornate, resistenze burocratiche nel correggere i dati.

Si tratta di archivi gestiti solo da alcune società o consorzi, ma consultati da tutte le banche e dagli intermediari finanziari. Alcune registrano solo informazioni negative (inadempimenti), altre anche informazioni positive (i finanziamenti accordati, anche se non c'è un mancato o ritardato pagamento).

Ora, un codice deontologico vincolante sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa nuove garanzie per gli interessati.

Si chiarisce cosa è lecito raccogliere e come mettere legittimamente in circolazione notizie relativi a prestiti, finanziamenti, dilazioni di pagamento, acquisti rateali di beni al consumo, altre facilitazioni finanziarie, richieste di carte di credito, concernenti consumatori e imprese.

C'è una maggiore distinzione tra informazioni relative a lievi indebitamenti da un lato e sovraesposizioni finanziarie o artifici e raggiri dall'altro. Più possibilità per le finanziarie di individuare chi opera il c.d. "credit shopping", tempi più brevi di conservazione in rete dei dati relativi a lievi inadempimenti. Informazioni più selezionate, individuate meglio nella loro origine e aggiornate più accuratamente.

Informativa agli interessati

Introdotta diverse occasioni di spiegazione e di maggiore informativa preventiva e successiva agli interessati, sia direttamente, sia attraverso alcune comunicazioni al pubblico anche via Internet.

Obbligo per banche e finanziarie di utilizzare un modello unico di informativa semplificata che dovrà essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica dei finanziamenti.

Più chiarezza, nel caso in cui nel caso in cui si utilizzino metodi statistici di valutazione del rischio creditizio e dell'affidabilità della persona, sugli indicatori o punteggi del credit scoring.

Vi è più chiarezza su come esercitare in concreto i propri diritti.

Dati valutativi

Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: "cattivo pagatore". Non si possono usare codici o codifiche occulti per classificare i clienti: se si usano, l'interessato deve poterne capire bene il significato. Ci sono annotazioni speciali a garanzia dell'interessato quando è contestata la qualità del bene acquistato.

Dati esatti

I "sistemi di informazioni creditizie" possono contenere solo dati esatti. Il codice impone vari riscontri sull'esattezza e sull'aggiornamento delle informazioni. Più chiarezza su chi immette i dati nel sistema ed è maggiormente tenuto a correggerli.

Dati essenziali

C'è più attenzione nel prevenire un eccesso di informazioni rispetto allo scopo: il trattamento dei dati deve essere limitato alle sole informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite.

C'è una separazione tra dati sugli inadempimenti e altri dati tratti da archivi pubblici.

Niente dati sulle bollette o carte telefoniche

Tra i partecipanti ai sistemi non figurano le società di telefonia, che avevano iniziato a collaborare con le centrali rischi in termini che il Garante aveva già considerato illeciti.

Il problema degli inadempimenti nel settore della telefonia e fuori del credito al consumo sarà considerato a parte in futuro.

Dati sensibili

Le banche dati dei "sistemi di informazioni creditizie" non possono contenere dati sensibili o giudiziari.

L'informazione su terzi

I dati personali conservati devono riguardare solo il debitore (un consumatore, un'impresa o un libero professionista) ed eventuali coobbligati, non terzi che non abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso.

Avviso agli interessati

Quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli.

Quando e come si registrano i dati sull'interessato

Vi sono più controlli prima di immettere le informazioni in rete, e successivamente.

Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai "sistemi di informazioni creditizie" solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.

Nel caso di sistemi con informazioni sia positive, sia negative, i termini per i consumatori è di 60 giorni o in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili.

L'obiettivo è impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti sopravvenuti.

Tempi di conservazione dei dati

Il codice deontologico limita i tempi di conservazione dei dati a seconda della gravità degli adempimenti.

Le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate 1 anno (in passato si arrivava sino a 5 e in alcuni casi anche oltre) per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure 2 anni per i ritardi superiori.

La notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata in rete non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia) i dati possono essere conservati per 30 giorni.

Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di 3 anni dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.

Le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a tre anni (v. [Avviso](#) relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie).

Accesso ai dati da parte dell'interessato

All'interessato è dovuta la massima trasparenza. L'interessato ha diritto di accesso e il riscontro alla sua richiesta deve essere tempestivo e completo. L'interessato può integrare, eliminare o modificare i dati registrati in un sistema

di informazioni creditizie.

Vi è più chiarezza e meno burocraticità nel modo con cui i diritti possono essere esercitati sia presso la banca o finanziaria, sia presso il sistema.

Accesso ai dati da parte di banche e finanziarie

Vi è l'obbligo del segreto per chi consulta i sistemi.

L'accesso ai dati deve essere giustificato dalla pendenza di una richiesta o di un rapporto di credito. Non accedono al sistema le società di recupero crediti.

Crescono le misure di sicurezza dei dati.

I concreti utilizzatori (presso banche, intermediari finanziari o soggetti che chiedono una dilazione di pagamento) dovranno essere opportunamente individuati in un numero limitato e formalmente designati come responsabili o incaricati del trattamento. La consultazione deve essere tecnicamente congegnata in modo da evitare che il sistema fornisca dati relativi a soggetti diversi da quello oggetto dell'interrogazione o ammetta interrogazioni di massa.

No al marketing

I dati detenuti dai "sistemi di informazioni creditizie" non possono essere usati per fare marketing, ricerche di mercato, pubblicità, vendita diretta di prodotti.

Controlli e sanzioni

Tutti i gestori dei "sistemi di informazioni creditizie", gli intermediari e gli altri soggetti che partecipano ai sistemi saranno soggetti alle sanzioni amministrative e penali del Codice e tenuti al risarcimento del danno, in aggiunta ad altre misure sanzionatorie previste sul piano dell'autodisciplina (richiami formali, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema, pubblicazione della notizia della violazione).


Introdotti controlli periodici anche a campione con la collaborazione delle associazioni dei consumatori.

Controlli più specifici da parte del Garante.

Tempi di attuazione

Il codice entra in vigore il 1° gennaio 2005. per la maggior parte degli adempimenti gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile 2005. Altre disposizioni transitorie riguardano le nuove informative agli interessati e la conservazione dei dati positivi.

Codice di deontologia e di buona condotta

- Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
12 novembre 2004 [doc. web n. [1070713](#)]
- *Code of conduct and professional practice applying to information systems managed by private entities with regard to consumer credit, reliability, and timeliness of payments*  [doc. web n. [1079077](#)]
- Informativa [doc. web n. [1070757](#)]
- Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie [doc. web n. [1245761](#)]

v. anche Comunicato stampa: [Il codice deontologico per finanziamenti e credito al consumo - 9 dicembre 2004](#)

Altri provvedimenti

- Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30 novembre 2005
[doc. web n. [1213644](#)]
- Contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato - 23 dicembre 2004
[doc. web n. [1104892](#)]
- Sistemi di informazioni creditizie e bilanciamento degli interessi - 16 novembre 2004
[doc. web n. [1070779](#)]

- Diritto di accesso - Prescrizioni di carattere generale per le "centrali rischi" private - 31 luglio 2002
[doc. web n. [30000](#)] in Bollettino n. 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 47
- Diritti dell'interessato e consenso - "Centrali rischi" private: revoca del consenso rispetto a dati non pregiudizievoli e sospensione della loro trasmissione - 31 luglio 2002
[doc. web n. [621342](#)] in Bollettino n. 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 23
- Diritti dell'interessato e consenso - "Centrali rischi" private: eccessiva conservazione dei dati e revoca del consenso - 11 luglio 2002
[doc. web n. [29996](#)] in Bollettino n. 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 27
- Diritti dell'interessato e consenso - "Centrali rischi" private: conservazione di dati relativi a ratei saldati solo di recente - 4 luglio 2002
[doc. web n. [29992](#)] in Bollettino n. 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 25
- Diritti dell'interessato e consenso - La banca non può comunicare alla 'centrale rischi' privata di non aver rilasciato una carta di credito - 4 luglio 2002
[doc. web n. [622810](#)] in Bollettino 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 33
- Diritto di accesso - "Centrali rischi" private: dati relativi a persistenti ritardi - 10 luglio 2002
[doc. web n. [622883](#)] in Bollettino 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 43
- Diritto di accesso - "Centrali rischi" private: recente saldo di debito relativo a carta di credito - 25 luglio 2002
[doc. web n. [622993](#)] in Bollettino 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 45
- Procedimento relativo ai ricorsi - "Centrali rischi" private: cancellazione di dati relativi alla richiesta di una carta di credito - 11 luglio 2002
[doc. web n. [623095](#)] in Bollettino 30 - Luglio/Agosto 2002, p. 76
- Diritto di accesso - Segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia - 25 giugno 2002
[doc. web n. [29988](#)] in Bollettino n. 29 - Giugno 2002, p. 27
- Diritto di accesso - Riservatezza e comunicazione di dati alla centrale rischi della Banca d'Italia - 25 giugno 2002
[doc. web n. [29984](#)] in Bollettino n. 29 - Giugno 2002, p. 25
- Diritto di accesso - Consenso e cancellazione di dati personali detenuti da una "centrale rischi" - 19 giugno 2002
[doc. web n. [29980](#)] in Bollettino n. 29 - Giugno 2002, p. 10
- Diritto di accesso - Informazioni commerciali accessibili su Internet - 16 maggio 2002
[doc. web n. [29976](#)] in Bollettino n. 28 - Maggio 2002, p. 31
- Diritto di accesso - É limitata la conservazione nel tempo dei dati nelle "centrali rischi" private - 2 maggio 2002
[doc. web n. [29972](#)] in Bollettino n. 28 - Maggio 2002, p. 15
- Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di cancellazione dei dati da una "centrale rischi" privata e declaratoria di non luogo a provvedere - 10 aprile 2002
[doc. web n. [29944](#)] in Bollettino n. 27 - Aprile 2002, p. 52
- Procedimento relativo ai ricorsi - É necessario che sussista identità di oggetto fra l'istanza al titolare e il ricorso al Garante - 5 marzo 2002
[doc. web n. [29968](#)] in Bollettino n. 26 - Marzo 2002, p. 18
- Diritto di accesso - Cancellazione dei dati relativi ai protesti cambiari - 7 febbraio 2002
[doc. web n. [29824](#)] in Bollettino n. 25 - Febbraio 2002, p. 14
- Diritto di accesso - Trattamento di dati personali lecitamente acquisiti da una "centrale rischi privata" - 31 gennaio 2002
[doc. web n. [29964](#) e [29960](#)] in Bollettino n. 24 - Gennaio 2002, p. 13 e p. 16
- Diritto di accesso - Trattamento di dati personali detenuti da una "centrale rischi" privata - 10 gennaio 2002
[doc. web n. [29956](#)] in Bollettino n. 24 - Gennaio 2002, p. 11
- Diritto di accesso - Trattamento di dati personali detenuti da una "centrale rischi" privata - 27 dicembre 2001
[doc. web n. [39480](#)] in Bollettino n. 23- Ottobre/Dicembre 2001, p. 80
- Diritto di accesso - Tempo di conservazione dei dati detenuti da una "centrale rischi" privata - 27 dicembre 2001
[doc. web n. [39696](#)] in Bollettino n. 23 - Ottobre/Dicembre 2001, p. 77
- Diritto di accesso - Dati personali errati detenuti da una "centrale rischi" privata - 28 novembre 2001
[doc. web n. [39793](#)] in Bollettino n. 23 - Ottobre/Dicembre 2001, p. 60
- Consenso - Comunicazione dei dati personali alla Centrale rischi della Banca d'Italia - 17 ottobre 2001
[doc. web n. [40907](#)] in Bollettino n. 23 - Ottobre/Dicembre 2001, p. 29
- Istituti di credito - Trattamento di dati provenienti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia - 10 aprile 2001
[doc. web n. [31015](#)] in Bollettino n. 19 - Aprile 2001, p. 26
- Cancellazione dei dati solo per trattamenti illeciti - 19 dicembre 1999
[doc. web n. [42300](#)] in Bollettino n. 10 - Ottobre/Dicembre 1999, p. 48
- Trattamento dei dati personali - La cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati sono dovute nel solo caso in cui i dati sono trattati in violazione di legge - Nota del 12 ottobre 1998 [doc. web n. [42256](#)] in Bollettino n. 6 - Settembre/Dicembre 1998, p. 115

Newsletter

- [4 - 10 aprile 2005](#) - Credito al consumo e garanzie per i consumatori
- [24 - 30 novembre 2003](#) - Centrali rischi private: le "sofferenze" sanate vanno cancellate, non basta oscurarle
- [3 - 9 marzo 2003](#) - Finanziarie. La "sofferenza" sanata va cancellata dalla banca dati
- [1 - 7 settembre 2003](#) - Centrali rischi e privacy
- [31 dicembre - 6 gennaio 2002](#) - Pagatori inadempienti per errore? La centrale rischi deve immediatamente cancellare il dato
- [2 - 8 settembre 2002](#) - Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi
- [5 - 11 novembre 2001](#) - Correntisti insolventi e centrale rischi

Comunicati stampa

- [Privacy e credito: nuove garanzie per i consumatori segnalati nelle centrali rischi come "cattivi pagatori"](#) - 18 novembre 2002

Documenti internazionali

- [Documento di lavoro elaborato dal Gruppo ex Art. 29 Direttiva 95/46/CE: Elenchi negativi](#) - 3 ottobre 2002
- [Raccomandazione N. R\(90\)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini di pagamento e di altre operazioni connesse.](#)
- [Proposta di direttiva sul credito al consumo](#) - 11 settembre 2002

stampa**chiudi**